

Fruizione delle Ferie e dei permessi Ex Festività

Al fine di chiarire equivoci e forzature in tema di Ferie e Ex Festività, ricordiamo che **l'art. 49 del vigente CCNL** prevede che i Piani Ferie devono essere comunicati e confermati al lavoratore tempestivamente; devono essere **CONCORDATI** tra lavoratore e responsabile il quale deve tenere conto delle esigenze personali e familiari, "in casi eccezionali si possono variare di comune intesa", non è necessario comprovare la richiesta di variazione, occorre una semplice nuova intesa con il responsabile.

Chiariamo inoltre che il limite di 18 mesi per la fruizione delle ferie si riferisce a una normativa Inps per cui, trascorso questo termine l'Azienda è sanzionata con un'ammenda e al lavoratore vengono addebitati gli oneri contributivi come se quelle giornate di ferie gli fossero state retribuite. Per il dipendente non c'è nessuna penalizzazione, in quanto questa somma verrà restituita al momento della fruizione del giorno di ferie.

Nel Contratto Nazionale non ci sono riferimenti alle ferie arretrate, quindi la loro pianificazione non può essere forzata, ma deve tenere conto delle necessità organizzative dell'impresa e degli interessi e dei bisogni personali e famigliari dei lavoratori.

Ricordiamo che **l'art. 50 CCNL comma 2** non prevede alcun obbligo da parte del lavoratore di fruizione dei permessi Ex Festività, quelli non fruiti devono essere monetizzati entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Precisiamo che la loro fruibilità va dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di competenza (come da circolare aziendale relativa alle regole in materia di fruizione delle ferie e dei permessi ex festività sopresse).

In caso di fruizione è prevista la segnalazione al responsabile con congruo preavviso.

In caso di richiesta del lavoratore di fruizione congiuntamente alle ferie o in misura di 3 o più giorni i medesimi devono essere segnalati nel Piano Ferie, ricordiamo inoltre che le ex festività possono essere utilizzate anche a mezza giornata.

Non esiste alcun obbligo di fruizione anticipata in sostituzione di ferie o altri brevi permessi richiesti per esigenze personali e/o famigliari.

Nella predisposizione dei turni di ferie si tiene conto delle richieste dei lavoratori disabili; della situazione familiare; e dell'anzianità di servizio. (art.49 comma 6 del vigente CCNL)

Secondo le previsioni dell'art.49 comma 5 del vigente CCNL il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di almeno 15 giorni lavorativi (3 settimane) ininterrotti.